

STATUTO SABOF

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA

Art. 1) - È costituita l'Associazione denominata "SABOF – Società di Analisi Biografica a orientamento filosofico" o in breve "SABOF".

L'Associazione non ha fini di lucro, è politicamente indipendente e finanziariamente autonoma, e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Milano, Via Piranesi n. 10. Potrà tuttavia aprire sedi secondarie in almeno tre regioni d'Italia laddove si uniformi al dettame dell'articolo 4 comma 1 della legge 4/2013 infra piu' volte citata.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 2) – Scopo della Associazione è la pratica individuale e la comune condivisione della filosofia come stile di vita; tale scelta della filosofia come stile di vita sottende e sostiene la pratica professionale di ciascun membro.

Conseguentemente Sabof oltre allo scopo di creare un luogo ed un tempo in cui condividere pratiche filosofiche, costituisce uno spazio in cui un gruppo di professionisti mettono in comune modalità di lavoro, di studio, di sperimentazione e confronto, con l'obiettivo di promuovere l'analisi biografica ad orientamento filosofico come descritto nei 14 (quattordici) punti del testo "Chi e' e cosa sa fare l'analista filosofo" e nel testo "Che cosa e' l'analisi biografica a orientamento filosofico" allegato al presente statuto sotto la lettera "A"

Inoltre l'Associazione ha finalità culturali e scientifiche; e ha tra l'altro come oggetto lo studio, la ricerca e l'intervento nonché la promozione e la divulgazione delle pratiche filosofiche, intese nel senso più ampio come pratiche, di qualsiasi tipo, svolte per avvicinarsi a una vita consapevole nella dedizione alla ricerca della saggezza.

Sabof intende inoltre per pratiche filosofiche l'insieme delle tecniche e delle attività culturali in quanto rivolte alla ricerca della saggezza e in quanto aperte al dialogo e alla reciproca fecondazione.

In particolare essa intende promuovere l'integrazione filosofica di un campo di pratiche che approfondisca le dimensioni corporee e artistiche della ricerca educativa e della cura; le concezioni e le tecniche delle psicologie del profondo; le metodologie dell'approccio sistemico all'analisi dei contesti e alla cura delle relazioni; le pratiche biografiche e autobiografiche.

A questo scopo Sabof si propone di:

- arricchire, accrescere, aggiornare, sperimentare e diffondere il patrimonio di conoscenze,
- eseguire interpretazioni, analisi ed esperienze sulle pratiche filosofiche in generale e con riferimento ai differenti contesti in cui esse sono e sono state promosse e sperimentate;
- promuovere e costruire occasioni di riflessione e confronto su di esse e su storie, esperienze e progetti ad esse inerenti;
- indagare e valorizzare le specificità e le differenze di proposte nell'ambito della riscoperta della dimensione pratica della filosofia;
- evidenziare i nuovi bisogni espressi nei diversi ambiti culturali e sociali in relazione alla possibilità di adottare stili di vita orientati alla consapevolezza di sé e alla saggezza, ricercando esplorando e proponendo risposte adeguate;
- promuovere iniziative di educazione e di formazione rivolte alla diffusione delle pratiche filosofiche;
- facilitare lo scambio di comunicazioni, dati, informazioni studi ed

esperienze sulle pratiche filosofiche nei loro diversi aspetti; promuovere la collaborazione tra quanti si occupano di pratiche filosofiche e della loro diffusione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi contesto;

- formare l'analista filosofo sotto il profilo comportamentale e di preparazione all'ascolto.

Ai sensi della legge n. 4/2013 l'associazione professionale Sabof promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati, stabilendo sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice di condotta, promuovendo l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, pubblicando se del caso su un proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità'.

Inoltre l'associazione può promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio di sistemi di qualificazione e competenza professionali.

Art. 3) - Per il raggiungimento dei propri scopi Sabof potrà svolgere, in proprio o avvalendosi di risorse esterne, ogni tipo di attività in qualsiasi forma, tra cui, a titolo puramente esemplificativo ma non esclusivo:

- promuovere percorsi di formazione a qualsiasi livello;
- promuovere e svolgere studi e ricerche;
- raccogliere dati e informazioni da qualsiasi fonte;
- promuovere, organizzare ed effettuare indagini, ricerche, riunioni, convegni, corsi, seminari, ritiri, spettacoli;
- produrre, editare, pubblicare, rappresentare e diffondere, anche per via commerciale, materiali scritti, sonori, iconografici e audiovisivi su supporti cartaceo, ottico, elettronico e magnetico e comunque realizzati con ogni altro mezzo attualmente conosciuto o che possa essere scoperto in futuro;
- svolgere propaganda con tutti i mezzi consentiti dalla Legge;
- svolgere trattative e stabilire contratti con qualsiasi interlocutore pubblico e privato.

Potrà inoltre promuovere, nelle forme ritenute più opportune, contatti, intese, accordi anche operativi, sia a livello universitario e interuniversitario locale, sia a livello nazionale e internazionale con enti, associazioni, gruppi o persone singole che perseguano, in tutto o in parte, fini analoghi o complementari a quelli dell'Associazione. Potrà promuovere anche la nascita di gruppi e associazioni affiliati all'Associazione, o partecipare a quelli nazionali o internazionali esistenti.

FONDO COMUNE E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) - Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote di associazione e di contribuzione annuali versate dai soci e dai contributi straordinari versati dai soci o da terzi;
- b) gli eventuali proventi derivanti dell'attività svolta dall'Associazione;
- c) i beni e le attrezzature utilizzati per il perseguimento degli scopi sociali;
- d) le somme, i lasciti e le donazioni di qualunque genere purché accettati dagli organi sociali;

e) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il finanziamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

Il Fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e in caso di scioglimento per qualsiasi causa, sarà devoluto con le modalità previste dall'art. 29.

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO (BILANCIO) ANNUALE

Art. 5) - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6) - Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio la Giunta Esecutiva redige il Rendiconto Economico - Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno.

Il Rendiconto Annuale sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSOCIATI

Art. 7) - L'associazione Sabof è composta da soci fondatori, ordinari, in formazione, candidati, in prova; possono essere soci solo le persone fisiche di qualunque etnia, purché maggiorenni.

La partecipazione dei soci alla vita associativa non è temporanea ma effettiva e permanente.

Per essere ammessi all'Associazione i soci devono essere qualificati come analisti filosofi in un senso diverso dal lettore o dall'insegnante di filosofia o dall'esperto di filosofia o di chiunque usi la filosofia per un'occupazione o per farsi una cultura o anche per divertirsi intelligentemente.

Per essere associati come meglio infra indicato, sarà necessario il possesso di un diploma di laurea o di un titolo equipollente.

Art. 8) I soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono persone fisiche che condividono e fanno propri i principi e gli scopi dell'associazione Sabof e partecipano regolarmente alla sua attività. Essi sono soggetti al pagamento di una quota annuale di associazione.

Sono soci ordinari i soci citati nell'atto costitutivo come "soci fondatori" e quelli che sono stati o saranno successivamente ammessi con deliberazione dell'Assemblea dopo aver superato le prove infra meglio descritte

L'ammissione di nuovi soci ordinari è deliberata dalla Giunta esecutiva su proposta di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 9) Sono soci candidati coloro che verranno presentati da uno dei soci fondatori o da soci ordinari da almeno cinque anni. Essi dovranno sostenere successivamente due collqui (separati) con due soci fondatori o due soci ordinari da almeno cinque anni i quali dovranno verificare i requisiti di ammissione e cioè:

- il candidato condivide, dal punto di vista professionale, il suddetto documento programmatico dei 14 punti della Sabof allegato "A" al presente statuto;

- siano state svolte almeno 250 ore di analisi personale da parte del candidato;

- il candidato stia svolgendo l'attività di analista filosofo.

I soci che condurranno il colloqui valuteranno il percorso biografico-professionale e la condivisione, da parte del candidato della "Filosofia come stile di vita". È richiesto il possesso di un diploma di laurea e/o di un titolo o di un percorso formativo equipollente.

Art. 10) Gli allievi che abbiano concluso il percorso formativo sopra detto verranno ammessi su loro richiesta nella qualità di soci "in formazione".

Tale percorso di formazione si concluderà nel momento in cui l'analista filosofo avrà svolto almeno 80 (ottanta) ore di supervisione con due soci Sabof (socio fondatore o socio ordinario da almeno cinque anni) sui casi previsti in carico, in seduta singola o di gruppo.

La supervisione costituisce una importante opportunità nonché una risorsa fondamentale per i soci in formazione, soprattutto nella fase iniziale della costruzione della professionalità dell'analista.

Coloro che chiederanno di accedere alla Associazione senza alcuna presentazione di un socio, saranno ammessi come soci in prova previo tre colloqui con tre soci che ne valuteranno la candidatura secondo i criteri sopra detti. Tali colloqui valuteranno la necessità di svolgere ulteriori ore di supervisione e la conseguente quantificazione, Il socio in prova resterà poi socio "candidato" per un anno affinché si possa vicendevolmente arrivare al riconoscimento ad alla condivisione reciproca come socio ordinario.

Art. 11) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione Sabof e ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e dell'accesso ai materiali conservati presso l'Associazione Sabof, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il contributo associativo o contributivo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 12) La qualità di socio viene meno, oltre che per morte:

a) per il mancato versamento, entro le scadenze fissate, delle quote di associazione o di contribuzione dovute;

b) per recesso che va comunicato dal socio alla Giunta esecutiva. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote e contributi già versati;

c) a seguito di delibera motivata dell'Assemblea, su proposta della Giunta esecutiva, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti gravemente lesivi per l'immagine dell'Associazione Sabof o di nocimento per il regolare svolgimento della sua attività. Il provvedimento di esclusione pronunciato dall'Assemblea, sempre motivato, è inappellabile.

ORGANI SOCIALI

Art. 13) - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei conti (se nominato);

Art. 14) - Tutte le cariche sociali sono gratuite. La Giunta può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute da membri della Giunta esecutiva per iniziative da essa deliberate.

L'ASSEMBLEA

Art. 15) - L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative o contributive; ogni socio, indipendentemente dalla

categoria a cui appartiene, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'entità delle quote associative o contributive versate.

Art. 16) Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere la Giunta esecutiva;
- c) eleggere il Revisore dei conti;
- d) approvare il Rendiconto o bilancio consuntivo e preventivo;
- e) approvare gli indirizzi programmatici di attività;
- f) approvare le modifiche statutarie e decidere lo scioglimento dell'Associazione seguendo le modalità previste dell' art . 29 dello statuto.

Art. 17) L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e inoltre ogni qualvolta lo richiedano la Giunta esecutiva o almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa. La richiesta di convocazione e la convocazione devono indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima convocazione o in eventuale seconda convocazione e, in un ordine del giorno, i punti su cui l'Assemblea sarà chiamata a deliberare. Questi ultimi potranno anche essere proposti da ciascun socio con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve essere affissa nei locali della sede, pubblicata sull'eventuale sito internet o comunicata direttamente ai soci con mezzi idonei a rendere edotti i soci stessi dell'assemblea e giungere ai soci anche per via telematica all'indirizzo da ciascuno di essi indicato, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione.

Art. 18) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione - che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima - quale che sia il numero dei soci presenti.

Gli associati potranno farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato delegato per iscritto.

Nessun associato potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età presente in Assemblea.

Delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati. Le delibere dell'Assemblea vengono verbalizzate.

Art. 20) Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21) - La Giunta esecutiva e' composta da un minimo di tre membri ad un massimo di sette viene eletta dall'Assemblea e dura in carica tre anni; i suoi membri, che possono essere denominati "Consiglieri", sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Art. 22) – Spetta alla Giunta esecutiva

- a) dirigere, disciplinare e coordinare l'attività dell'Associazione Sabof mettendo in atto gli indirizzi programmatici proposti dal Presidente o approvati dall'Assemblea;

- b) intraprendere tutte le iniziative necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- c) coordinarne le risorse umane e materiali interne ed esterne;
- d) costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e le relative responsabilità, e stabilendo eventuali compensi;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, e i programmi e rendiconti dell'attività;
- f) stabilire ogni anno, per l'anno successivo, le quote minime annuali di associazione e di contribuzione;
- g) accettare contributi lasciti e donazioni di qualunque genere;
- h) formulare proposte all'Assemblea in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto;
- i) creare regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- l) creare il codice di condotta previsto dalla legge regolatrice delle Associazioni di professionisti
- m) deliberare l'ammissione dei soci ordinari, in formazione o candidati;

E' facoltà della Giunta affidare, anche a non soci, incarichi inerenti il perseguimento degli scopi sociali, e stabilirne l'eventuale compenso.

Art. 23) La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente o, in caso di comprovato impedimento, dal membro più anziano di età. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro di giunta più anziano di età e sono valide in presenza di almeno la metà dei suoi membri; le delibere sono prese a maggioranza e devono essere verbalizzate. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti della Giunta scenda stabilmente sotto la metà, la Giunta sarà integrata, sino alla data della successiva Assemblea, per cooptazione tra gli aventi diritto.

IL PRESIDENTE

Art. 24) - Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta esecutiva. Garantisce la linea e il livello culturale e scientifico dell'Associazione, ne assicura il regolare funzionamento e ne promuove lo sviluppo, secondo i deliberati programmatici dell'Assemblea e avvalendosi della collaborazione operativa della Giunta esecutiva.

Art. 25) Il Presidente rappresenta l'Associazione Sabof a tutti gli effetti, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dei fondi associativi senza alcuna limitazione, ivi compresi quelli di aprire ed estinguere conti correnti, prelevare sugli stessi, emettere, incassare, girare, avallare assegni, cambiali-tratte e pagherò bancari, di depositare, prelevare, rilasciare quietanze e in genere di compiere ogni altra operazione anche presso banche, istituti di credito, enti pubblici, persone fisiche e giuridiche, comprese le Poste per il ritiro di raccomandate e assicurate.

Art. 26) Il Presidente, di intesa con la Giunta esecutiva, può designare uno dei membri di quest'ultima come Tesoriere, assegnandogli le deleghe relative.

Art. 27) Il Presidente può attribuire ad altro membro della Giunta, con atto scritto, l'incarico di sostituire lo stesso Presidente nelle proprie funzioni in caso di impedimento. In mancanza di detto atto scritto, in caso di impedimento assume le sue funzioni il membro più anziano della Giunta

Esecutiva . Il Presidente ad interim è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente nel più breve tempo possibile.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 28) Il Revisore dei conti (se nominato) controlla l'amministrazione dell'Associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regola tenuta della contabilità, esaminando i bilanci preventivi e consuntivi e certificando per iscritto la veridicità. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. È eletto dall'Assemblea anche tra i non soci ed in questo caso la Giunta può stabilirne un eventuale compenso.

Il Revisore deve essere comunque iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili.

SCIoglimento

Art. 29) Nel caso di cessazione dell'attività l'Assemblea dei soci, all'atto di deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri.

Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quelle dell'associazione. La proposta di devoluzione, avanzata dal Liquidatore, dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 18.

È fatto divieto di ripartire tra i soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune, o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di associazione e per quanto compatibile le norme previste dalla legge in materia di professioni non organizzate in albi di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

